

Gruppo 5 - Tommaso Boccolini, Chiara Bonafoni, Linda Campana, Francesco Cittadini, Alessandro Perini

Sentenza 52/2025 Corte costituzionale

Sentenza concernente la **tutela dei diritti** (→ diritto penitenziario - diritti del padre detenuto alla detenzione domiciliare speciale)

Giudizio di legittimità costituzionale, ricorso in via incidentale - autorità remittenti:

- tribunale di sorveglianza di Bologna (ord. 10 aprile 2024)
- tribunale di sorveglianza di Venezia (ord. 26 settembre 2024)

1. OGGETTO: Il **Tribunale di sorveglianza di Bologna** contesta la legittimità costituzionale dell'art. **47-quinquies comma 7 ord. penit** → 7. *La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.*

PARAMETRI INVOCATI: in riferimento agli **artt. 2, 3, 29, 30, 31 comma 2, e 117 primo comma** quest'ultimo in relazione agli **artt. 8 e 14 CEDU** (parametro interposto).

CASO: richiesta di M.C. detenuto presso la casa circondariale di Ferrara dal 10/09/2023 volta a ottenere la concessione della misura della detenzione domiciliare speciale per prendersi cura dei figli minori - a lui affidati dal tribunale per i minorenni e attualmente accuditi dalla sorella maggiore. La madre ha attualmente diritto a vedere i figli e a mantenere un rapporto con gli stessi seppur non continuativo.

ARGOMENTAZIONE RICORRENTE: il tribunale di sorveglianza di Bologna contesta la compatibilità del 47-quinquies in relazione ai parametri sopra citati in particolare

- ❖ nei confronti della scelta legislativa di operare a monte una differenziazione tra le due figure genitoriali; differenziazione che, sostiene, non trovi origine in una pre determinazione biologica bensì di retaggi culturali ad oggi obsoleti.
- ❖ nell'esclusivo interesse del minore, il tribunale riconosce l'importanza del *coparenting*, richiamando a supporto studi recentemente eseguiti e rifacendosi al livello sovranazionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, la quale sancisce proprio il diritto del minore alla bigenitorialità.
- ❖ sostiene che in assenza di pericoli x la collettività, il ripristino della convivenza con il figlio risulti costituzionalmente preferibile.
- ❖ la differenziazione uomo-donna si pone in contrasto con l'art. 3 secondo comma, poichè disdisciplinerebbe "situazioni che si ritengono equivalenti in modo diseguale" → effetti discriminatori anche nei confronti della madre lavoratrice costretta a rinunciare alla carriera per accudire i figli.

- ❖ viola artt. 29, 30, 31 co. 2 cost. perché la previsione non pare compatibile con le esigenze di tutela della famiglia, della **genitorialità, della parità tra coniugi e genitori nonché di protezione della gioventù**.
- ❖ violato l'art. 2 cost laddove si considerino le famiglie di fatto omogenitoriali → i figli di unione civile tra due uomini sarebbero irragionevolmente sottoposti a una disciplina deteriore rispetto ai figli di due donne.
- ❖ due opzioni sarebbero praticabili: una parificazione in malam partem (la disciplina della madre si eguaglia a quella del padre) o quella più auspicabile in bonam partem (la disciplina del padre si eguaglia a quella della madre)
- ❖ in via subordinata il giudice a quo solleva la questione di legittimità cost. in relazione ai medesimi parametri sul solo frammento della disposizione "se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre." dove la figura del padre costituisce l'extrema ratio e sembra non conciliarsi con altre disposizioni quali il
 - **47-ter ord. penit 1 comma lettera b.** → *La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: [b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, **quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;***
 - art. 275 comma 4 c.p.p. → *Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, **ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.***

ARGOMENTAZIONE AVVOCATURA DI STATO: interviene il presidente del consiglio dei ministri rappresentato dall'avvocatura di stato → ritiene che le questioni di legittimità cost. siano inammissibili

- perchè irrilevanti in ragione della insufficiente *descrizione della fattispecie di incostituzionalità*. Sarebbe inoltre irrilevante in quanto la madre, pur non essendo il genitore presso il quale i figli risiedono stabilmente, può occuparsi della crescita di questi.
- nel merito le questioni sono comunque infondate. E' ormai appurato la generale preferenza per la madre espressa dalla disposizione censurata, preferenza riconosciuta anche da una prec. sentenza della corte (n.219/2023).
- la questione sollevata in via subordinata risulta anch'essa infondata → nel caso del 47-ter deve considerarsi la minore pericolosità del soggetto deducibile dal massimo di pena di 4 anni. nel caso invece del 275 c.p.p. si considera il fatto che non si riferisce all'espiazione della pena ma all'applicazione di una misura cautelare

2. Il **Tribunale di sorveglianza di Venezia** ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del medesimo **art. 47-quinquies ord. penit**

PARAMETRI INVOCATI: in riferimento agli artt. **2, 3, 27 comma 3, 29,30, 31 e 117 primo comma** in relazione agli artt. **8 e 14 CEDU** “nella parte in cui prevede che ai detenuti padri possa essere concessa la detenzione domiciliare speciale *solo se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre*”

CASO: richiesta per concessione di detenzione domiciliare speciale formulata d D. M.G. detenuto presso casa circondariale di venezia e condannato per uno dei reati di cui art. 4-bis ord. penit. Il detenuto ha un figlio minore affetto da grave disabilità che necessita di assistenza continua attualmente fornita dalla madre (caratteri di cronicità, irreversibilità e progressiva degenerazione). Il detenuto non ha ancora scontato un terzo della pena (ciò che rende applicabile il comma 1 del 47 quinquies) ma risulta che leggendo il comma 1-bis della medesima disposizione in combinato disposto con il comma 7 della stessa, si consente ai padri condannati per reati di cui al 4-bis l'accesso alla misura alternativa laddove non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

ARGOMENTAZIONE REMITTENTE:

- ❖ Il rimettente rammenta la recente pronuncia della corte con sent. 219/2023
- ❖ si ritiene violato il principio di uguaglianza dei coniugi di cui all'art. 29 cost → l'attuale disciplina avrebbe un'impostazione discriminatoria che vede la madre come soggetto predeterminato alla cura dei figli.
- ❖ l'attuale disciplina violerebbe altresì l'art. 3 cost “post la palese violazioe dell'uguaglianza tra persone in ragione del sesso di appartenenza” e l'art. 2 cost “volendo riguardare alla parità tra le persone da riconoscersi nelle formazioni sociali oltre che *nell'ambito del rapporto coniugale* (29 cost)”
- ❖ violazione del 117 comma 1 in relazione agli art. 8 e 14 CEDU → ingiustificata differenziazione del trattamento normativo in base al sesso in relazione anche all'art. 4 paragrafo 2 della *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna*. (sent. Konstantin Markin c. Russia).
- ❖ Appare violato anche il principio di ragionevolezza ex. art. 3 cost e il principio della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 terzo comma cost.

ARGOMENTAZIONI AVVOCATURA DELLO STATO:

- difetto di rilevanza delle questioni, dettagli scarsi rispetto alla situazione del detenuto.
- risultano inoltre infondate nel merito perché l'interesse collettivo all'esecuzione della sanzione non può soccombere di fronte agli interessi individuati dal giudice ricorrente.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

- La corte ritiene l'eccezione dell'avvocatura di stato infondata e reputa sufficiente il quadro fornito dal remittente (trib bologna).
- Con riguardo alle questioni sollevate dal Tribunale di bologna in via subordinata, la Corte ritiene che la concessione della misura alternativa al detenuto sia preclusa a priori, in

quanto non sono evidenziabili deficit di cura nei confronti dei figli dalla sorella maggiore e comunque, in caso di accoglimento della questione in via subordinata, il giudice dovrebbe - per giustificare la concessione della detenzione domiciliare al padre - motivare la sentenza con un previo accertamento dell'inidoneità della madre, che attualmente intrattiene con i figli un rapporto non continuativo, a prendersi cura di questi.

- dichiara d'ufficio l'inammissibilità delle questioni di entrambi i remittenti con riferimento all'art.2 cost (volendo guardare alla parità tra le persone da riconoscersi nelle formazioni sociali oltre che *nell'ambito del rapporto coniugale*) soprattutto con riferimento alle coppie omogenitoriali che non riguardano nessuno dei casi in oggetto.
- La corte riconosce le distonie tra la disposizione censurata lo stadio attuale del quadro ordinamentale (es. materia giuslavoristica e previdenziale) ponendo l'accento su come effettivamente il sistema penitenziario offra una tutela avanzata degli interessi del minore la cui madre sia stata condannata.
- visti anche i principi ormai saldi nel nostro sistema della *finalità rieducativa della pena* e del *minimo sacrificio della libertà personale*.
- la corte non ritiene che la scelta compiuta dal legislatore sia da considerarsi incompatibile con la costituzione → si vedano gli art. 31 comma 2 cost "Impone alla repubblica di tutelare la "maternità": e dunque di introdurre specifiche previsioni che favoriscano l'assunzione e il concreto svolgimento della responsabilità materna nei confronti dei figli. (...) Misure che per altro non mettono di per se in discussione il principio della parità morale dei coniugi stabilito dall'art. 29. " La corte ricorda anche la *convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna* rilevante in qualità di parametro interposto → " tale disposizione prevede testualmente che l'adozione da parte degli Stati di misure speciali comprese le misure previste dalla presente costituzione tendente a proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio."
- compatibilità con artt. 8 e 14 CEDU → la corte EDU ha sempre ribadito che solo ragioni assai consistenti possono giustificare una disparità di trattamento in base al sesso. Sulla base di tali principi la corte ha spesso ritenuto incompatibili normative nazionali che preferissero le donne rispetto agli uomini (anche riguardo ai benefici penitenziari). TUTTAVIA ha posto l'accento sull'esistenza di vari strumenti di diritto internazionale che riconoscono lo speciale bisogno di tutela della donna detenuta in relazione alla maternità.
- con riguardo al sacrificio della madre-lavoratrice la corte attesta che questa è una delle conseguenze collaterali a carico dei terzi non colpevoli inevitabili necessariamente connesse all'esecuzione della pena. Resta allo stato la scelta di parificare le discipline nel quadro di un complessivo bilanciamento tra tutti gli interessi valorizzando il principio cost. del minimo sacrificio necessario della libertà personale, ma certo non può dirsi questo imposto dalle norme costituzionali → non fondatezza delle censure formulate in riferimento a artt. 2,29,30,31 e 117 comma 1 - 8 e 14 CEDU.
- le censure in via subordinata del tribunale di bologna per l'inciso *e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre* le questioni risultano fondate alla luce degli articoli 3, 30,31 co.2 cost e sui principi enunciati dalla sentenza 219/2023 - si ricorda a tal

proposito il principio già affermato dell'**interesse preminente del minore** di fronte al quale l'interesse sotteso all'esecuzione intramuraria della pena debba cedere per consentire che "i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori". la corte ritiene che di questa esigenza il legislatore si sia già fatto carico in altre discipline segnatamente art. 47-ter ord. penit e 275 comma 4 c.p.p.

DISPOSITIVO:

- A) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies comma 7 l 26 luglio 1975 sull'ordinamento penitenziario limitatamente alle parole "e non vi è modo di affidare la prole ad altri" → ACCOGLIMENTO PARZIALE
- B) dichiara inammissibili questioni di illegittimità dell'art. 47-quinquies sollevate dal tribunale di bologna e dal tribunale di sorveglianza di venezia in riferimento all'art. 2 cost. → DECISIONE DI INAMMISSIBILITA'
- C) dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'art. 47-quinquies co.7 ord. penit in riferimento agli artt. 3 primo comma, 27 comma 3, 29, 30, 31 co. 2 e 117 comma 1 - 8 e 14 ced. → DECISIONE DI RIGETTO

PRECEDENTE → sentenza 219/2023

ha affermato l'interesse preminente del minore che prevale su quello collettivo all'esecuzione della pena intramuraria.